



CONVENZIONE

TRA

Università degli Studi della Repubblica di San Marino (di seguito denominata Università), con sede in San Marino, Contrada Omerelli n.20, **47890 San Marino** rappresentata dal **Magnifico Rettore e Legale Rappresentante, Prof. Corrado Petrocelli**

E

ASLEM Associazione Sammarinese per la lotta contro le Leucemie e le Emopatie Maligne (di seguito indicata **ASLEM**) con sede legale e operativa a **Cailungo (RSM)** in Via **Cà dei Lunghi n.161**, rappresentata dalla **Presidente Sig.ra patrizia Cavalli**

Di seguito denominate congiuntamente anche "Parti".

Premesso che

-**ASLEM** è un'associazione di volontariato che persegue l'obiettivo di promuovere e diffondere presso la popolazione la conoscenza e la sensibilità per le tematiche inerenti la donazione del midollo osseo e cellule staminali emopoietiche con progetti mirati e qualificati di informazione, sensibilizzazione e formazione culturale, così da favorire l'aumento dei relativi trapianti;

- **l'Università degli Studi di San Marino** riconosce l'importanza di sostenere l'attività di sensibilizzazione e informazione in relazione alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche al fine di sviluppare e promuovere su tali tematiche la formazione di una più ampia coscienza civile;

- le Parti intendono dar vita a un rapporto organico di collaborazione volto a promuovere sul territorio la cultura della donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche;



Visti

- lo statuto dell'Università della Repubblica di San Marino;
- lo statuto Di ASLEM;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

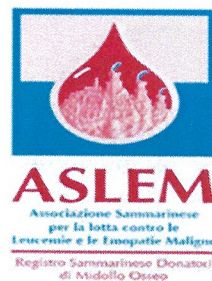
Art. 2 - Obiettivi

La presente Convenzione ha lo scopo di promuovere nei confronti degli studenti universitari una corretta informazione e sensibilizzazione sulle tematiche inerenti la donazione di midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche quale atto concreto, immediato ed efficace di civiltà e solidarietà, finalizzato a salvare la vita o migliorarne la sua qualità.

Articolo 3 - Ambiti di collaborazione

Le Parti convengono di attivare forme di collaborazione nei seguenti ambiti:

- attività di informazione e sensibilizzazione alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche rivolte agli studenti universitari. Tali attività concerneranno patologie ematologiche che necessitano del trapianto di midollo osseo, la prevenzione e la cura delle malattie ad esse riferite e la tutela dei donatori;
- favorire l'iscrizione di giovani donatori al Registro Donatori Midollo Osseo attraverso un prelievo di saliva in outdoor con la presenza di personale sanitario qualificato;



- attività di ricerca e studio finalizzate a progettare percorsi mediante i quali sperimentare e valorizzare competenze trasversali alle singole discipline relative alla educazione alla salute, ed alla responsabilità sociale della cittadinanza.

Articolo 4 – Impegni delle Parti

In relazione agli ambiti di collaborazione di cui sopra, le Parti si impegnano a pianificare iniziative (convegni, seminari, corsi di formazione ecc.) di promozione, formazione ed informazione sulle tematiche sopra indicate. Le iniziative verranno realizzate nell'ambito di modalità integrate di educazione alla salute secondo le linee guida emanate dagli organi competenti.

Impegni di ASLEM

Per la realizzazione delle citate iniziative ASLEM si impegna a:

- mettere a disposizione propri strumenti, strutture e personale qualificato ed a coprire tutte le spese necessarie inerenti l'attività in oggetto;
- costituire un gruppo di volontari formato da studenti che aderiscono ad Associazioni studentesche e non operanti sul territorio con il compito di collaborare nell'organizzazione delle citate iniziative, con il supporto dell'Università degli Studi di San Marino;

Impegni dell'Università

L'Università a sua volta metterà a disposizione:

- propri locali per lo svolgimento delle sopra citate iniziative in conformità con i regolamenti d'Ateneo;
- punti informativi all'interno dell'Ateneo, bacheche o monitor, ed in occasione di eventi organizzati per gli studenti, come ad esempio gli incontri di accoglienza per le matricole e le giornate di orientamento;
- l'attività di studenti che svolgono attività di collaborazione per stage (se previsti dal progetto);



Articolo 5 - Comitato di coordinamento

Le parti costituiscono un "Comitato di coordinamento" composto da due rappresentanti per ciascuna Parte. Il Comitato di coordinamento svolgerà in particolare le seguenti funzioni:

- individuazione, promozione, organizzazione ed attuazione delle iniziative relative agli ambiti di collaborazione di cui all'art. 3;
- verifica e valutazione dell'andamento della collaborazione tra le Parti;

Articolo 6 – Assicurazione

Le Parti si danno reciprocamente atto che:

- il personale universitario e gli studenti impegnati nelle attività formative sono coperti dall'Università con assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle stesse;
- nello svolgimento di attività indicate nella presente convenzione i volontari e il personale di ASLEM sono coperti da assicurazione da ASLEM stessa contro gli infortuni che dovessero subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, nonché da
- assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

Art. 7 – Sicurezza e prevenzione

Le Parti si impegnano affinché alle persone impegnate nelle attività della presente Convenzione vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui devono operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività,



anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità produttiva.

Art. 8 – Durata, rinnovo e recesso

La presente Convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere espressamente rinnovata per un ulteriore triennio. Ciascuna Parte può recedere dal presente accordo unicamente mediante comunicazione raccomandata con avviso di ricevimento o PEC trasmessa all'altra Parte nel termine di almeno sei mesi prima della scadenza, senza pregiudizio per le attuazioni e le collaborazioni già in essere.

li, 30/03/2022

Università degli Studi della Repubblica di San Marino
Il Rettore Prof. Corrado Petrocelli.....



ASLEM

La Presidente Patrizia Cavalli.....

Patrizia Cavalli